



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 49

**PROCEDIMENTO N° 33.18.19 RICORSO SOCIETA' JUNIOR VOLLEY ASD
AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA SEZIONE DISTACCATA PIEMONTE
AFFISSA IL 31-10-2018**

Riunione del 6 Febbraio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. – Massimo Argirò Componente

Per la discussione del ricorso proposto dal sodalizio Junior Volley ASD, avverso la delibera della CTA sezione distaccata Piemonte affissa all'Albo il 31-10-2018, con la quale è stata accolta la richiesta di scioglimento del vincolo dell'atleta Bertolotti Sara dal sodalizio di appartenenza Junior Volley ASD

Il Tribunale, ricevuto il ricorso, fissava l'udienza di comparizione delle parti al 9 Gennaio 2019. Risultavano presenti per parte ricorrente l'avvocato Paolo Giovanni Ramaioli e per l'atleta l'Avv. Massimo Della Rosa. All'esito della discussione e della camera di consiglio il collegio emetteva ordinanza disponendo l'acquisizione del fascicolo dinanzi alla Commissione Tesseramento locale. Alla data di rinvio del 6 Febbraio 2019 comparivano nuovamente i difensori delle parti che illustravano i rispettivi atti riportandosi alle conclusioni in essi contenute. All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima eccezione preliminare in rito proposta dalla parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento. Con la stessa il sodalizio eccepisce la violazione dell'art. 64 e 65 Reg. Giur. per l'errore in cui sarebbe incorsa la commissione tesseramento



distaccata, per non aver valutato il mancato rispetto, prima del deposito del ricorso, del termine di dieci giorni dall'invio della messa in mora.

La difesa dell'atleta sul punto chiariva come la raccomandata con la richiesta di scioglimento fosse stata inviata il 4 Agosto 2018 e ritirata dalla società il 23 Agosto 2018, mentre la ricevuta comprovante la consegna era pervenuta solo il 13/09/2018. Assumeva la difesa che ove l'atleta avesse rispettato i termini, il ricorso sarebbe stato dichiarato tardivo.

A prescindere dalle eccezioni proposte si rileva come in ogni caso la società non abbia risposto, una volta ricevuta, alla richiesta di scioglimento del vincolo né che l'eccezione, essendo rimasto il sodalizio assente al procedimento dinanzi alla CTA, fosse stata in quella sede proposta.

In ogni caso il mancato rispetto del termine, non essendo previsto lo stesso a pena di improcedibilità, non può comportare la nullità del ricorso dinanzi alla commissione tesseramento.

La seconda eccezione preliminare riguardante il mancato deposito dinanzi alla Commissione Tesseramento della cartolina di ricevimento del ricorso inviato alla società, deve invece essere accolta. Come indicato nella guida pratica e in base alla costante giurisprudenza della Commissione Tesseramento Atleti, il mancato deposito della prova dell'avvenuta ricezione del ricorso inviato alla società, non permette la prosecuzione del giudizio. Tanto più, come nella fattispecie, quando la società opposta non è presente. Non si ritiene siano legittimi documenti privi di provenienza certa e mancanti dell'attestazione dell'ufficiale postale.

Visto l'accoglimento del ricorso, il Tribunale non ritiene di valutare gli altri motivi di merito relativi anche alla delibazione di circostanze non contenute nella prima istanza di messa in mora o quelle procedurali riguardanti la mancata indicazione del collegio giudicante nel provvedimento.

PQM

accoglie il ricorso presentato dal sodalizio ed annulla la decisione impugnata emessa dalla CTA territoriale.

Manda all'Ufficio tesseramento per i provvedimenti di competenza.

Roma, 11 Febbraio 2019

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissa il 13 febbraio 2019